

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2070 del 21/04/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RIVER S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI ANTIADERENTI SU ARTICOLI CASALINGHI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA ARALDI N. 53. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2084 del 20/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RIVER S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DI RIVESTIMENTI ANTIADERENTI SU ARTICOLI CASALINGHI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA ARALDI N. 53. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 1719 del 29.8.2014 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta RIVER S.P.A. per l'attività di "applicazione di rivestimenti antiaderenti su articoli casalinghi" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Podenzano) con Provv. Unico n. 7349 del 25.9.2014. L'autorizzazione comprende l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;

RICHIAMATA inoltre tutta la corposa documentazione agli atti provinciali ed, in special modo, le autorizzazioni rilasciate alla ditta in parola dal 1992 al 2008;

VISTE:

- l'istanza di AUA della **Ditta RIVER S.p.A.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Podenzano – via Araldi, 53, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Podenzano) con nota del 17/02/2017 (prot. Arpae di Piacenza n. 1822 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "applicazione rivestimenti antiaderenti ed assemblaggio articoli casalinghi" svolta nello stabilimento di cui sopra. In particolare l'istanza è stata presentata per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- la nota Arpae di Piacenza 24.02.2017, prot. n. 2123, con cui si evidenziava la necessità di acquisire alcune integrazioni relativamente all'istanza del 17.02.2017;
- la lettera dal 04.03.2017 (prot. Arpae del 06.03.2017 n. 2492), con cui lo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- il parere favorevole formulato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza con nota n. 28287 del 3.4.2017 (propt. Arpae n. 3890 di pari data) con cui si riteneva opportuno, se tecnicamente possibile, che anche i fumi provenienti dalla fase di puntatura vengano aspirati e convogliati ad E2 come proposto dalla ditta;
- il verbale della conferenza di servizi del 4.4.2017 durante la quale era chiesto all'azienda di produrre documentazione integrativa, rendendo, pertanto, necessario il rinvio dei lavori al 10.4.2017;
- la conseguente documentazione integrativa prodotta dall'Azienda e trasmessa dal SUAP con nota 5.4.2017 (prot. Arpae n. 3962 di pari data) e con la quale, in particolare:
 - è stata aggiornata la planimetria tenendo conto del convogliamento delle puntatrici all'impianto di abbattimento di cui all'emissione E2;

- è stata prodotta apposita dichiarazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, di rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale;

PRESO ATTO che:

- l'istanza riguarda la realizzazione di un reparto assemblaggio pentole con l'installazione di tre spazzolatici nel reparto assemblaggio pentole presidiate da un impianto di aspirazione generante una nuova emissione denominata E2 a cui saranno convogliate anche le emissioni derivanti da tre puntatrici presidiate da filtri carrellati per le quali viene dichiarato che non genererebbero emissioni diffuse apprezzabili;
- le tre linee possono funzionare anche contemporaneamente con rami escludibili per cui il filtro sarà caratterizzato da una portata variabile da 2500 a 7000 Nm³/h;
- al fine di mantenere invariato il flusso di emissione del materiale particellare rispetto all'AUA adottata con DD n. 1719 del 29.8.2014, il gestore propone di trasferire su E2 parte della portata di E1 ferma restando la concentrazione;
- le operazioni di tornitura delle pentole non generano emissioni in quanto il tornio crea un truciolo;
- sono previste operazioni di puntatura senza apporto di materiale;
- per quanto attiene il rumore, il gestore dichiara che non sono previste modifiche rispetto alla situazione esistente;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 10/4/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante dell'Azienda - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta RIVER S.P.A. dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RIVER S.p.A.** (C. FISC. 00817170335) per l'attività di applicazione di rivestimenti antiaderenti su articoli casalinghi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano (PC) via Araldi n° 53 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E0 LINEA PTFE "C", LINEA SOLVENTE "B" E LINEA SERIGRAFIA "A"

Portata massima	38000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	23	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	2,1	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	210	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	21	mg/Nm ³
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	0,9	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	2,3	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (esprese come Ctot)	11,8	mg/Nm ³
di cui		
aldeide formica	2,5	mg/Nm ³
altre aldeidi	2,5	mg/Nm ³

EMISSIONE E1 PULIZIA DISCHI DI ALLUMINIO

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	6,5	mg/Nm ³

EMISSIONE E2 ASSEMBLAGGIO PENTOLE - PUNTATURA

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	6,5	mg/Nm ³

EMISSIONI N. E9/11 - ESPULSIONE ARIA DI RAFFREDDAMENTO LINEA SERIGRAFICA

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili non metanici (esprese come Ctot)	3	mg/Nm ³

EMISSIONI N. E14/7 - ESPULSIONE ARIA DI RAFFREDDAMENTO LINEA PTFE "C"

Portata massima	36000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili non metanici (esprese come Ctot)	3	mg/Nm ³

EMISSIONI N. E10/12 - ESPULSIONE ARIA DI RAFFREDDAMENTO LINEA SOV "B"

Portata massima	36000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno

Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili non metanici (esprese come Ctot)	2	mg/Nm ³

EMISSIONE BP1 - BY-PASS LINEE SOLVENTE "B"/SERIGRAFIA "A" (EMERGENZA)

EMISSIONE BP2 - BY-PASS LINEA PTFE "C" (EMERGENZA)

- a) i camini delle emissioni devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U.422 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle portate, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di zolfo;
 - UNI EN 1911-1,2,3 la determinazione dell'acido cloridrico;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot);
 - NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
 - EPA TO-11 A o NIOSH 2016 per le aldeidi;
- c) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 1 m³;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) qualora l'Azienda non provveda a rimuovere l'interconnessione tra il forno della linea verniciatura PTFE ed il sistema di convogliamento delle emissioni della linea di verniciatura, essa dovrà rimanere piombata a cura di Arpae;
- h) il bypass posto sulla linea SOLVENTE "B"/SERIGRAFIA "A" ed il bypass posto sulla linea PTFE "C" devono essere muniti di un'apposita strumentazione automatica di registrazione della data, dell'ora e della durata di attivazione dei bypass;
- i) i bypass potranno attivarsi solo in condizioni di emergenza e all'arresto dell'impianto (cessazione delle aspirazioni);
- j) al fine di monitorare le concentrazioni nei flussi inviati ad E0, devono essere mantenuti i punti (non fiscali) di prelievo a monte ed a valle dei rispettivi sistemi di abbattimento (postcombustore e scrubber);
- k) il tipo e i tempi delle operazioni di manutenzione devono essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) devono essere mantenuti in funzione i misuratori di portata del liquido di lavaggio ed i rilevatori di pH dotati di registrazione dei dati in continuo, installati sugli impianti di abbattimento relativi alla linea di teflonatura;

- m) devono essere mantenute in funzione e in perfetto stato le strumentazioni per la rilevazione in continuo della temperatura dei forni delle linee solvente "B", serigrafia "A" e PTFE "C", dotate di opportuna apparecchiature di registrazione, validate a cura di Arpae di Piacenza;
- n) la temperatura massima dei forni della linea PTFE "C" non deve mai superare i 490 °C; alla temperatura di 480 °C deve cessare, per mezzo di un dispositivo automatico, l'alimentazione del forno con materiali da sottoporre a teflonatura; la validazione dei sistemi di controllo della temperatura, deve essere eseguita a cura di Arpae di Piacenza;
- o) se si dovesse verificare un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, il gestore dovrà darne informazione ad Arpae di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL ed al Comune di Podenzano entro le otto ore successive. L'autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio degli impianti se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- p) l'impianto di aspirazione delle linee solvente "B" e/o serigrafia "A" deve rimanere attivo per almeno due ore dalla fine della produzione in modo che i quantitativi di COV prodotti anche dal lavaggio ed eventualmente rimasti in ambiente di lavoro possano essere convogliati al postcombustore ed emessi in atmosfera tramite E0;
- q) la data e l'orario dell'effettuazione delle operazioni di lavaggio, nonché i relativi consumi dei prodotti devono essere annotati con frequenza giornaliera su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa Sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- r) per evitare emissioni derivanti da sversamenti accidentali deve essere utilizzato l'apposito kit di assorbimento descritto dall'Azienda con nota 15.12.2006;
- s) il sistema di rilevamento di carbonio organico totale (COT) installato su E0 deve rimanere collegato ad un sistema computerizzato di raccolta e memorizzazione informatizzata dei dati;
- t) non deve essere superato un input massimo di COV derivante dall'utilizzo di prodotti vernicianti, diluenti e di solventi per il lavaggio pari a 177000 kg/anno;
- u) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
- 1) limite di emissione totale annua "E": 15500 kg/a da valutarsi con il piano di gestione solventi;
 - 2) limite emissione diffusa massima annua di COV "F": 8.842 Kg/a da valutarsi con il piano di gestione solventi;
 - 3) limite emissione diffusa percentuale annua: 5% dell'input di solvente da valutarsi con il piano di gestione solventi;
- Per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti limiti di cui ai numeri da 1) a 3) si assume come riferimento un rapporto $COV/COT=1,7$ per le emissioni convogliate.
- v) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere trasmessa al Comune di Podenzano ed ad Arpae di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto un codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- w) qualora le linee convogliate ad E2 non dovessero essere in funzione contemporaneamente, la portata di E2 dovrà essere quella strettamente necessaria al presidio delle operazioni effettivamente in corso;
- x) in sede di messa a regime di E2, oltre ai controlli da effettuarsi per verificare la verifica del rispetto dei limiti fissati, dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo mirante alla determinazione della concentrazione di ossidi di azoto e di monossido di carbonio; si fa riserva di integrare/modificare i limiti imposti sulla base dell'esito di tali controlli;
- y) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati è fissato a cinque mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

- z) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi o modificati è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- aa) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ab) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi all'emissione E2 ed i dati relativi ad almeno un autocontrollo all'esistente emissione E1;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Podenzano) sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente provvedimento;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.